



## **DISPOSIZIONE DEL CONSERVATORE**

**n.1/2022**

**DIRETTORE TECNICO  
SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI - SOCIETÀ DI INGEGNERIA**

### **IL CONSERVATORE**

Vista la legge 580/1993;

Visto il D.P.R. 581/1995;

Visto il D.M. MIT 263/2016;

Visto il D.Lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 2188, 2630 e 2191 del Codice Civile;

Vista la Circolare MISE prot. 130767/2018

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 15/11/2017;

Atteso che il D.Lgs. 50/2016 all'art. 46 individua gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed in particolare:

ai sensi dell'art.46 comma 1 lettera b) per società di professionisti si intendono gli iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile;

ai sensi dell'art.46 comma 1 lettera c) per società di ingegneria si intendono le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile;

Visto il Decreto Ministeriale MIT n.263/2016 che disciplina, tra l'altro, gli obblighi di comunicazione cui i soggetti summenzionati sono tenuti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;



Considerato, in particolare, l'art. 6 comma 1 lettera d) del predetto Decreto che prevede che tali soggetti sono tenuti a comunicare: *"entro cinque giorni dall'iscrizione dell'atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico."*;

Rilevato che la predetta disposizione normativa ha dato luogo a non indifferenti difficoltà interpretative, in particolare per quanto concerne gli eventuali adempimenti che la stessa comporta verso il registro delle imprese, tenuto conto del principio della tipicità delle iscrizioni nel Registro delle Imprese;

Atteso che su tale argomento si è espresso il MISE con circolare prot. 130767/2018, emanata all'esito del coordinamento tra lo stesso MISE, MIT e ANAC;

Rilevato che con la predetta circolare MISE si è pervenuti alla conclusione che la norma di cui all'art.6 comma 1 lettera d) del D.M. 263/2016, nella sua formulazione, **non individui un obbligo pubblicitario**, verso il registro delle imprese, in senso tecnico, ma che, comunque, la suddetta disposizione possa essere il presupposto per l'iscrizione nel registro delle imprese dei direttori tecnici, su base volontaria, costituendo, poi, la presentazione di detta istanza di iscrizione, il momento da cui decorre il termine di cinque giorni, previsto dal ridetto art. 6, comma 1, lettera d), del DM 263/2016, per comunicare all'ANAC la delibera di nomina di tali direttori tecnici;

Considerato che in coordinamento con le altre Camere di Commercio I.A.A. della Regione Campania si è rilevato che viene consentita l'iscrizione al REA della carica di direttore tecnico per i soggetti di cui trattasi;

## **D I S P O N E**

di consentire, a far data dal **01/02/2022**, ai soggetti di cui all'art.46 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese di Salerno, la denuncia al REA per l'iscrizione della carica di Direttore Tecnico;

che, tale adempimento, non essendo codificata la carica, debba eseguirsi mediante l'utilizzo del codice RTC inserendo nel riquadro note che trattasi di nomina direttore tecnico società tra professionisti/società di ingegneria;

di assorbire l'adempimento della denuncia REA di iscrizione della carica di Direttore Tecnico di cui trattasi nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'art.2630 del C.C.;

di procedere, in fase istruttoria delle denunce di cui trattasi, alla espressa indicazione nella ricevuta di protocollo che le eventuali modifiche e cessazioni



della carica di Direttore Tecnico sono soggette all'obbligo di comunicazione entro il termine di 30 giorni;

di dare pubblicità alla presente disposizione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo internet:  
<https://www.sa.camcom.it/registro-impreseddisposizioni-del-conservatore>;

*Il Conservatore*

*(Dr. Raffaele De Sio)*

*Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005*